



Fondo Pensione ARCO
associazione giuridica riconosciuta
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano (MI)
iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106
codice fiscale 97216680153
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
website: www.fondoarco.it
email: info@fondoarco.it
PEC: fondoarco@legalmail.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ADESIONE E LA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

FONDO PENSIONE ARCO
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ADESIONE E LA CONTRIBUZIONE AL
FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione ARCO dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – SOGGETTO FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO – DEFINIZIONE

2.1 - Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), attualmente i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art.12 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 – ADESIONE DEI SOGGETTI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE E DEI BENEFICIARI

3.1 – L'adesione al Fondo Pensione ARCO dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo a condizione che al soggetto fiscalmente a carico manchi più di un anno dal compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

3.2. – Ai fini dell'iscrizione al Fondo Pensione ARCO di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "*Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico*", reperibile sul sito del Fondo Pensione ARCO – www.fondoarco.it, oppure in alternativa il modulo di adesione può essere pre-compilato online nell'area riservata Associati, nella sezione "Fiscalmente a carico".

3.3 – Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente (genitore esercente la potestà genitoriale) o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale/beneficiario.

3.5 – Il soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata la posizione, assume una propria autonomia, distinta da quella del lavoratore pertanto, anche se il lavoratore a cui è fiscalmente a carico termina il rapporto di partecipazione al Fondo, ha la facoltà di mantenere la posizione.

Nello specifico, nel caso in cui l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Arco, opti per:

- 1) il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;**
- 2) il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare;**
- 3) il riscatto della posizione accumulata;**

il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata ovvero trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ammesso che il fondo pensione di destinazione preveda l'adesione del fiscalmente a carico.

Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui quest'ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

4.1 – La frequenza e l'importo della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è stabilita autonomamente dal lavoratore.

4.2 - Il contributo minimo iniziale dovrà essere di euro 50.

4.3 - L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla

ricezione della comunicazione.

4.4 – Ai sensi dell’art. 8, c. 5 D.Lgs. 252/05, i contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili per l’ammontare non dedotto da quest’ultimo, fermo l’importo complessivo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, pari ad € 5.164,57.

4.5 – Il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato può continuare a versare i contributi di cui all’articolo 4 in favore del soggetto fiscalmente a carico anche qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo e decida di mantenere o meno la propria posizione individuale presso il Fondo.

4.6 – Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari compilando l’apposito modulo “Versamento individuale”. Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal successivo art. 5.

ARTICOLO 5 – TERMINI PER LA CONTRIBUZIONE

5.1 – Tutti i versamenti effettuati entro il giorno 20 di ogni mese sono valorizzati con la quota del mese in cui è avvenuto il versamento. Per i versamenti effettuati successivamente al giorno 20 del mese si procederà alla valorizzazione con il valore quota del mese successivo.

5.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare e far pervenire al Fondo l’apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo Pensione ARCO – www.fondoarco.it, indicando la misura del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

5.3 – Le comunicazioni di versamento contributivo in favore del soggetto fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro il mese immediatamente successivo.

5.4 - I versamenti devono essere effettuati da parte dell’aderente/beneficiario per il tramite di un bonifico bancario intestato a “Fondo Pensione ARCO”, sul seguente conto corrente:

▪ **codice IBAN:**

codice paese	codice di controllo	cin	abi	cab	codice conto corrente
IT	25	Z	05000	01600	CC0017629800

Il BIC code è: CIPBITMMXXX.

- Presso: **BFF Bank - BANCA DEPOSITARIA ITALIANA** , Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 - 20152 Milano MI
- Intestato a: Fondo Pensione ARCO

Nello spazio riservato alla causale del versamento (o per le eventuali informazioni) dovrà essere obbligatoriamente inserita la seguente codifica:

CTRFISC Codice fiscale fiscalmente a carico (16 caratteri) spazio; Cognome e nome del fiscalmente a carico (massimo 40 caratteri) spazio

**Causale : CTRBFISC spazio; Codice fiscale fiscalmente a carico (16 caratteri) spazio;
Cognome e nome del fiscalmente a carico (massimo 40 caratteri) spazio
ESEMPIO : CTRBFISC ; FNZSLL05T63H926Y ; FINIZIO ISABELLA ;**

5.5 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “CTRFISC” seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente/beneficiario o tutore, rispettando l’ordine qui indicato.

ARTICOLO 6 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

6.1 – I contributi di cui all’art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell’esercizio della facoltà di modifica del comparto (“*Switch*”).

6.2 – Al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, il versamento in suo favore potrà avvenire in uno dei seguenti Comparti, scegliendo la linea di investimento ritenuta più adatta ai bisogni previdenziali ed alla propensione al rischio del medesimo:

- Garantito (95% obbligazioni e 5% azioni)
- Bilanciato Prudente (70% obbligazioni e 30% azioni)
- Bilanciato Dinamico (50% obbligazioni e 50% azioni)

6.3 - In caso di mancata indicazione della scelta del comparto, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato Prudente.

ARTICOLO 7 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI È FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO

7.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o non conservando la propria posizione individuale, il medesimo potrà continuare a versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all’articolo 4.

7.2 - È comunque data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione ovvero di trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l’iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ammesso che il fondo pensione di destinazione preveda l’adesione del fiscalmente a carico.

7.3 – Parimenti, sia nel caso di premorienza dell’iscritto principale che nel caso in cui quest’ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

8.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, deve comunicare al Fondo la perdita di tale qualifica .

8.2 – Al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma precedente, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell’aderente di:

a. mantenere la propria posizione individuale, anche in assenza di contribuzione ovvero di incrementarla autonomamente mediante il versamento di contributi volontari;

b. trasferirla alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno

due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

In mancanza di una comunicazione, si presume la volontà di mantenere la posizione. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o sottoposto a tutela, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dal genitore o dal tutore.

8.3 – Al soggetto non più fiscalmente a carico dell'aderente che intenda alimentare la propria posizione individuale tramite contribuzione volontaria ai sensi della lettera a. del precedente comma (8.2), si applica l'art. 4 comma 4. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore o dal tutore.

Il soggetto non più fiscalmente a carico può versare al Fondo cui risulti già iscritto, il TFR maturando in caso di occupazione presso un datore di lavoro che non applica il contratto di riferimento del Fondo. In tale caso, il Fondo identifica il datore di lavoro e fornisce le istruzioni per effettuare il versamento. In tal caso, però, si rende necessaria una comunicazione al medesimo iscritto da parte del Fondo, contenente l'avvertenza dell'opportunità di verificare la presenza di un fondo ad adesione collettiva di riferimento in azienda per aver diritto alla contribuzione datoriale altrimenti non spettante.

Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

8.4 I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

ARTICOLO 9 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, CAMBIO COMPARTO

9.1 – Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti ad ARCO, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

9.2 – In caso di richiesta di anticipazione o riscatto della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età o sottoposto a tutela, deve essere presentata per suo conto dal soggetto esercente la patria potestà o se del caso dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ..

ARTICOLO 10 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

10.1 – Nulla è dovuto a titolo di quota di adesione al Fondo per gli iscritti fiscalmente a carico.

10.2 - Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa annua a copertura delle spese amministrative nella misura indicata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet www.fondoarco.it.

10.3 – Dall’ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti all’esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento, riscatto, etc.).

ARTICOLO 11 - DEDUCIBILITA' FISCALE

11.1 – Il Fondo, entro il 31 marzo dell’anno successivo unitamente al Prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, la certificazione del versamento utile per la deducibilità fiscale che sarà resa disponibile nell’area riservata del soggetto fiscalmente a carico. Tale certificazione riguarderà tutti i versamenti contributivi volontari effettuati nell’anno fiscale di competenza.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO E DA CARICHE ASSOCIATIVE

12.1 – I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

Modulistica da utilizzare presente sul sito web www.arco.it

- Modulo d’adesione per i familiari fiscalmente a carico.***
- Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico.***
- Modulo versamento individuale.***